

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Liti pendenti: la determinazione degli importi dovuti***

di **Raffaele Pellino**

Scade **lunedì** prossimo il termine per aderire alla **definizione delle liti fiscali pendenti**. Pare utile, quindi, evidenziare i chiarimenti forniti dalla [circolare 23/E/2017](#) su alcune questioni che risultavano ancora dubbie.

Una importante precisazione è stata fornita in merito alla **determinazione degli importi dovuti**: non era chiaro, infatti, se lo scomputo degli importi “versati” da quelli “dovuti” per la rottamazione dovesse avvenire “titolo per titolo” o “forfetariamente”. Coerentemente al dettato normativo ([articolo 11, comma 7, del D.L. 50/2017](#)) nonché al precedente documento di prassi ([circolare 22/E/2017](#) in cui è stato chiarito che non è richiesta alcuna specificazione relativamente al titolo o all'imputazione delle somme da scomputare), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non occorre prevedere distinzioni tra le somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. In particolare, **una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l'importo “netto” dovuto deve essere ripartito tra i vari codici tributo** (istituiti con la [risoluzione 108/E/2017](#)) in “proporzione” ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

Al fine di meglio chiarire tale aspetto la [circolare 23/E/2017](#) propone la seguente esemplificazione.

Si ipotizzi un atto di accertamento per il quale risultino i seguenti importi in contestazione:

Irpef + interessi	€ 150.000
Addizionale regionale + interessi	€ 4.000
Irap + interessi	€ 12.000
Addizionale comunale + interessi	€ 1.000

L'importo “lordo” dovuto è, dunque, pari a **€ 167.000**.

Si ipotizzi, altresì, che la somma degli importi versati in pendenza di giudizio e di quelli inerenti alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione sia pari a € 48.000.

In tale situazione, l'importo “netto” dovuto è pari a € 119.000, vale a dire alla differenza tra l'importo lordo dovuto e il totale delle somme versate in pendenza di giudizio e dovute per effetto della definizione agevolata dei carichi (€ 167.000 – € 48.000 = € 119.000).

Tale importo “netto” (€ 119.000) dovrà essere suddiviso tra i codici tributo in “proporzione” alla percentuale con cui ciascuno degli importi in contestazione incide sul totale dell’importo “lordo” dovuto.

Ne consegue che:

Imposta	% totale dovuto	Versamento	Codice tributo
Irpef + interessi	89,82%	106.885,80 (89,82% di € 119.000)	8122
Add. regionale + interessi	2,39%	2.844,10 (2,39% di € 119.000)	8124
Irap + interessi	7,19%	8.556,10 (7,19% di € 119.000)	
Add. comunale + interessi	0,6%	714,00 (0,6% di € 119.000)	8126

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato il **calcolo degli interessi**; si tratta di uno degli aspetti più delicati della definizione e quanto mai complesso nelle sue diverse casistiche.

**Interessi per ritardata iscrizione a ruolo** Nel caso si proceda alla definizione di un atto che **non contiene la quantificazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo** (avvisi di accertamento emessi in vigenza della formulazione dell'[articolo 20 del D.P.R. 602/1973](#) valida fino al 1° luglio 1999), **occorre comunque procedere al calcolo** (secondo le modalità e i tassi vigenti *ratione temporis*) **degli stessi**, tenendo conto che devono essere calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (ai sensi dell'[articolo 11 del D.L. 50/2017](#)).

Pertanto, qualora si renda applicabile la “vecchia” formulazione del citato articolo 20 che prevedeva l’applicazione degli interessi per “*semestri interi*”, nel caso in cui al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto il semestre non si sia ancora compiuto, **gli interessi sono comunque dovuti fino a tale giorno** e devono essere calcolati moltiplicando il tasso giornaliero per il numero di giorni del semestre incompiuto.

**Interessi da sospensione della riscossione** Gli importi iscritti a ruolo a titolo di “*interessi di sospensione*” (ex [articolo 39 del D.P.R. 602/1973](#)), **qualora pagati, sono scomputabili dalle somme da versare a seguito della definizione agevolata.**

Sul punto, come già indicato dalla [circolare 22/E/2017](#), dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo “provvisorio” per tributi, sanzioni, interessi, indennità di mora nonché gli interessi per dilazione di pagamento. **Possano essere scomputati in sostanza tutti gli importi già pagati in esecuzione dell’atto impugnato.**



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)